



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

SERVIZIO LEGALE

Rep. n. 214-2016  
Prot. n. 6446  
Titolo: I  
Classe: 3  
Fasc. ... .. /2016

Oggetto: Regolamento di Ateneo per la disciplina delle spese di rappresentanza - Emanazione

**IL RETTORE**

- **VISTA** la Legge n. 240/2010 (*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*), con particolare riguardo agli artt. 22 (*Assegni di Ricerca*) e 23 (*Contratti per attività di insegnamento*);
- **VISTO** lo Statuto di autonomia dell'Università di Pavia, emanato con decreto rettorale rep. n. 455 del 9 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 27 marzo 2012 ed in vigore dall'11 aprile 2012;
- **VISTO** il Regolamento di Finanza, contabilità e controllo dell'Università di Pavia e l'allegato Manuale di contabilità e controllo di gestione, emanato con decreto rettorale rep. n. 270 dell'11 febbraio 2015 ed entrato in vigore il 12 febbraio 2015;
- **ESAMINATO** il testo del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle spese di rappresentanza, predisposto dall'Amministrazione universitaria;
- **RICHIAMATO** il verbale del Collegio dei Revisori dell'Università di Pavia n. 13/2015 del 28 settembre 2015 con il quale il Collegio si è favorevolmente espresso sul testo di regolamento sotto posto al suo esame, che ha recepito osservazioni e proposte formulate dal Collegio medesimo nei verbali n. 7/2014 e n. 5/2015;
- **RICHIAMATA** la delibera del Consiglio di amministrazione n. 291 del 27/10/2015, con la quale è stato approvato il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle spese di rappresentanza;
- **ATTESA** la necessità di provvedere;

**DECRETA**

**ART.1** - E' emanato Regolamento di Ateneo per la disciplina delle spese di rappresentanza nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

**ART. 2** - Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo. Dalla medesima data cessano di avere vigore le disposizioni contenute nel precedente regolamento.

Pavia, 15/2/2016

**IL RETTORE**  
(Prof. Fabio Rugge)

FM

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Emanato con D.R. ....del .....

### **Art. 1 – Finalità e definizione delle spese di rappresentanza**

1. Le spese di rappresentanza assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ateneo verso l'esterno, essendo rivolte a mantenere o ad accrescere il ruolo ed il prestigio con il quale l'Ateneo, perseguendo i propri fini istituzionali, si presenta ed opera nel contesto sociale.
2. Le spese di rappresentanza devono quindi essere idonee a valorizzare la vita esterna di relazione dell'Ateneo mediante attività rivolte a proiettare l'amministrazione all'esterno in rapporto ai propri fini istituzionali, al fine di migliorare ed accrescere l'immagine dell'Ateneo nel contesto in cui opera e suscitare sulla propria attività l'attenzione e l'interesse di ambienti qualificati e dell'opinione pubblica in genere, per ottenerne i vantaggi derivanti da una più approfondita conoscenza della propria attività istituzionale.
3. L'attività di rappresentanza ricorre in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo, ovvero visite o contatti tra i rappresentanti dell'Università di Pavia e persone fisiche e giuridiche rappresentative del mondo culturale, scientifico, didattico, economico e politico, quand'anche il rapporto sia occasionale.
4. Per soggetti capaci di rappresentare l'Università di Pavia si devono intendere gli Organi ed i funzionari muniti di potere di rappresentanza, in relazione alle competenze e alla rappresentatività esterna, come definite dallo Statuto, nonché le persone incaricate appositamente da questi ultimi.

### **Art. 2 – Esclusioni**

1. E' esclusa la possibilità di considerare spese di rappresentanza quelle spese rivolte all'interno dell'Ente, ovvero a beneficio del personale e dei componenti degli Organi collegiali, e quelle che, pur rivolte all'esterno, risultano prive di correlazione con le finalità istituzionali dell'Ateneo.
2. Non rientrano nella nozione di spese di rappresentanza e pertanto non soggiacciono ai relativi limiti, le spese strettamente connesse all'esercizio delle attività istituzionali o funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici forniti dall'Ateneo, da parte della collettività nazionale ed internazionale. Tali spese rientrano nella categoria delle spese di funzionamento dell'Ateneo.
3. Ugualmente rientrano nelle spese di funzionamento quelle assunte per offrire generi di conforto, purché entro ragionevoli limiti, in occasione di riunioni prolungate degli Organi istituzionali.

### **Art. 3 – Tipologie e caratteristiche**

1. I criteri di ammissibilità delle spese di rappresentanza sono:
  - Il perseguimento e la stretta correlazione con le finalità istituzionali;
  - Il decoro, l'economicità e la ragionevolezza;
  - La motivazione e la dimostrazione dettagliata delle ragioni, delle circostanze della spesa e della correlazione con le finalità istituzionali;
  - Lo stanziamento di budget.
2. Le spese di rappresentanza, a favore di personalità e/o Enti esterni all'Ateneo, rappresentativi dei campi della cultura, della scienza, della ricerca, del contesto culturale e/o sociale, sono così individuate:
  - a) Atti di cortesia: acquisti di medaglie, diplomi, targhe, coppe, illustrazioni fotografiche, altri oggetti simbolici destinati a divulgare l'immagine dell'Università anche in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo ai fini dell'attività di rappresentanza;
  - b) atti di ospitalità: vitto, alloggio e viaggio, escluse le spese personali;
  - c) omaggi floreali, corone di alloro, necrologi in occasione di onoranze funebri di personalità rappresentative del mondo esterno nonché di insigni personalità che abbiano reso lustro all'istituzione ed il cui ricordo attribuisce prestigio all'Ateneo;

- d) spese minute derivanti da doveri di ospitalità (caffè, the, vino, bibite, ecc.);
  - e) colazioni di lavoro, ristorazione e rinfreschi (da tenersi sia in esercizi pubblici, sia in locali di rappresentanza dell'Università) nei confronti dei soggetti rappresentativi; in tali circostanze il rappresentante dell'Ateneo può estendere la partecipazione fino ad un massimo di altri due soggetti dell'Ateneo medesimo, in funzione del ruolo ricoperto
  - f) servizi e forniture di supporto: stampe di inviti, addobbi ed impianti tecnici, servizi fotografici, ecc.
3. Per le spese di cui alle lettere a) e d) possono essere effettuati, in relazione alle effettive esigenze, anche acquisti preventivi e cumulativi. Per detti acquisti, se riferiti alla tipologia di cui alla lettera a), si dovrà tenere un registro di carico e scarico dei beni annotati in ordine cronologico, debitamente vidimati dal Direttore Generale o da un Dirigente/Funziionario dallo stesso delegato.
  4. In ragione delle tradizioni dell'Ateneo, considerato l'onere modesto per la loro coniazione e la ridotta entità della spesa complessiva, sono considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per coniare la medaglia teresiana che viene offerta ai professori ordinari; tale medaglia infatti, in memoria di Maria Teresa d'Austria e del suo profondo legame con l'Ateneo pavese, è rappresentativa all'esterno del prestigio, della storia e della tradizione dell'Ateneo, veicoli essenziali per il raggiungimento dei fini istituzionali.

**Art. 4 – Soggetti titolati e modalità di autorizzazione e di rendicontazione delle spese di rappresentanza.**

1. La spesa di rappresentanza è autorizzata disgiuntamente dal Rettore, dal Direttore Generale, dai Direttori di Dipartimento e strutture similari, in relazione agli ambiti di rappresentatività agli stessi attribuita dallo Statuto o dalla Legge.
2. A tali soggetti compete la valutazione della natura della spesa, la sussistenza dei requisiti e la congruità dell'ammontare della spesa stessa.
3. In particolare per quanto concerne i Direttori di Dipartimento, la rappresentatività esterna è connessa alle attività di ricerca e di conto terzi.
4. I Direttori di Dipartimento possono effettuare spese di rappresentanza esclusivamente su fondi di provenienza esterna derivanti da commesse o sugli overheads di progetti comunitari, nel rispetto in ogni caso delle finalità e delle caratteristiche di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
5. Le spese gravanti su tali conti, alimentati con risorse non di provenienza statale, non rientrano nei limiti quantitativi di legge.
6. Le spese di rappresentanza con oneri derivanti dal finanziamento statale sono di esclusiva competenza del Rettore, il quale può ugualmente disporre spese di rappresentanza con oneri gravanti su proventi di commesse esterne.
7. Gli elementi che costituiscono le condizioni per la legittima assunzione delle spese di rappresentanza, secondo quanto definito dal presente regolamento, in particolare agli articoli 1 e 2 vengono presentati in forma dichiarativa da parte del soggetto titolato, utilizzando apposito modello, che diviene parte integrante del provvedimento di autorizzazione.
8. Ai fini della liquidazione e del successivo pagamento della spesa, tale spesa deve:
  - essere conforme alle norme di contabilità pubblica, alle norme in materia di approvvigionamenti, al Regolamento di Ateneo di amministrazione, finanza e contabilità;
  - essere motivata in ordine all'iniziativa alla quale si riferisce, alla sua necessità, alla sussistenza dei requisiti ed alla congruità dell'ammontare;
  - recare in allegato i documenti contabili ad essa relativi;

- relativamente a colazioni di lavoro, ristorazione, rinfreschi, devono essere indicati dal rappresentante dell'Ateneo i nominativi di tutti i partecipanti, personalità esterne e persone interne all'Ateneo;
- per acquisti preventivi e cumulativi di beni di cui alla lettera a) del precedente art. 2 le circostanze ed i motivi afferenti la spesa vanno indicati nel registro di carico e scarico previsto; all'atto della liquidazione dei relativi acquisti il responsabile amministrativo annota gli estremi di carico nel citato registro, secondo apposito modello.

#### **Art. 5 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le norme con lo stesso in contrasto.